

ARTICOLO 116 CDS GUIDA SENZA PATENTE “DAL PENALE ALL’AMMINISTRATIVO” INDIRIZZI OPERATIVI - UFFICIO STUDI ASAPS -

<p>Commi 15 e 17</p> <p>- Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con <u>l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro</u>; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di <u>recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno</u>. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.</p> <p>- Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del <u>fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi</u>, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della <u>confisca amministrativa del veicolo</u>. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della <u>sospensione della patente di guida</u> eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>Comma 15-bis</p> <p>Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è <u>soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro</u>. Si applica la sanzione accessoria della <u>sospensione della patente di guida</u> posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>
--	---

Circolare Ministero Interno n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013

<p>Le disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. (<i>reato di guida senza patente</i>), trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la patente:</p> <p>a) senza mai averla conseguita. Tale violazione, per effetto della previsione della nuova patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC;</p> <p>b) quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché il reato sia consumato occorre, tuttavia, che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all'interessato;</p> <p>c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti di cui all'art. 119 C.d.S. Il reato è commesso da chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei sui confronti un formale provvedimento di revoca;</p> <p>d) quando la patente richiesta per tale veicolo è</p>	<p>Occorre distinguere, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, quando ricorre il reato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. da quando si realizza, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l'illecito amministrativo di cui all'art. 116, comma 15-bis, C.d.S., ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, • il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, • il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D. <p>Pur in assenza di una specifica previsione normativa all'interno dell'art. <u>116, comma 15-bis</u>, C.d.S., la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso i cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE guida</p>
---	--

diversa da quella posseduta.

Una novità dell'art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a **3.500 kg** ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di **3.500 kg**. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:

- il superamento di una specifica **prova pratica** di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato «**96**»;
- la guida di un veicolo complesso di massa massima autorizzata **non superiore a 4.250 kg**.

Qualora il complesso, invece, superi la massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente **BE** (se il rimorchio ha massa fino a 3,5 t) o la patente **C1E** (se il rimorchio ha massa superiore a 3,5 t).

La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (**codice 96**) ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

Come disposto dal comma 17 dell'art. 116 C.d.S., all'accertamento del reato consegue l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le procedure dell'art. 224-ter C.d.S. In caso di recidiva, la cui valutazione deve essere compiuta sulla base dei principi dell'art. 99 c.p. e, quindi, dopo che il primo reato sia stato giudicato con sentenza definitiva, è disposto il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, si applicano le procedure di cui all'art. 224-ter C.d.S.

Quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.

Quando il reato è commesso con un ciclomotore o con un motoveicolo, invece, continuano ad essere applicabili, anche al di fuori dei casi di recidiva biennale, le disposizioni dell'art. 213, comma 2-sexies, C.d.S. che prevedono il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S.

un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria **A2** o **A**. Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria **A1**.

Secondo le disposizioni dell'art. 116, comma 5 C.d.S., la patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione. Sulle patenti rilasciate nelle predette condizioni, nel campo 12, accanto alla categoria a cui la limitazione si riferisce, viene apposto il **codice armonizzato 78**.

Nonostante la guida di un veicolo con cambio manuale da parte di un conducente munito di patente con tale codice armonizzato, non sia lecita in base alle disposizioni sopraindicate, **si ritiene che non possa essere oggetto di sanzione né amministrativa, né penale**.

Infatti, mentre non può trovare applicazione l'apparato sanzionatorio dell'art. 116 C.d.S., giacché il conducente è titolare della patente di guida corrispondente al veicolo che conduce, non possono essere applicate neanche le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., che, pur indicando la sanzione per chi conduce un veicolo in violazione delle prescrizioni imposte dai codici riportati sulla patente, **non prevede sanzioni per la violazione di codici amministrativi**, tra i quali è collocato anche il predetto **codice 78**.

L'**incauto affidamento** di cui all'articolo **116**, comma **14**, C.d.S. trova applicazione in tutte le ipotesi di guida con patente non corrispondente di cui ai commi **15** e **15-bis** del medesimo articolo.